

## Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights Ordenamiento Juridico Internacional y Derechos Humanos Ordre Juridique International et Droits de l'Homme Diretta da Claudio Zanghi, Lina Panella, Carlo Curti Gialdino EDITORIALE SCIENTIFICA

## CLAUDIO ZANGHÌ\*

## FEDERAZIONE RUSSA-CONSIGLIO D'EUROPA. EVOLUZIONE PARLAMENTARE DELLA NOTA VICENDA

Pur richiamando quanto ampiamente premesso nel precedente scritto sulla situazione della Federazione della Russia nel Consiglio d'Europa, in ordine alla assoluta irrilevanza pratica per lo Stato membro e l'Organizzazione europea<sup>1</sup>, riteniamo opportuno aggiornare la vicenda con una recente evoluzione.

A quanto si legge dal quotidiano inglese *The Guardian*, il 7 giugno scorso la "Duma", il Parlamento cioè della Federazione Russa, ha approvato all'unanimità con un solo voto contrario due disegni di legge. Il primo prevede che lo Stato si sottrae con effetto immediato alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre con il secondo si indica il 16 marzo 2022 quale data a partire dalla quale la Federazione Russa non prenderà in alcuna considerazione le sentenze della Corte. I due progetti menzionati sono divenuti "leggi" dal 2 luglio 2022 perché firmati dal primo Ministro Mikhail Mishustin².

A margine della adozione dei progetti lo *speaker* ufficiale della camera<sup>3</sup> ha riferito fra l'altro come, ad avviso della Duma, la Corte europea sia divenuta uno strumento di lotta politica nelle mani degli occidentali e come diverse decisioni della Corte si presentano in contraddizione diretta con la Costituzione russa ed i valori e le tradizioni dello Stato.

È ormai noto a tutti che dal 24 febbraio scorso la Federazione Russa, guidata dal presidente Putin, ha totalmente ignorato anche le più elementari norme scritte e consuetudinarie del diritto internazionale nonché lo specifico testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che qui rileva. L'aver indicato la data del 16 marzo quale esplicita demarcazione tra il prima ed il dopo della Federazione Russa nel Consiglio d'Europa coincide con l'interpretazione a suo tempo

<sup>\*</sup> Professore emerito di Diritto internazionale, Sapienza Università di Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. C. ZANGHì, La problematica partecipazione della Federazione Russa al Consiglio d'Europa: dall'ammissione alla perdita dello status di membro, in questa Rivista, n. 2/2022, p. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Come riferisce la *Tass* del 2 luglio 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vyacheslav Volodin.

proposta<sup>4</sup>, e se ciò può essere accolto per la qualità di Stato membro del Consiglio d'Europa, certamente viola l'articolo della Convenzione dove chiaramente si legge che le Parti contraenti rimangono obbligate per i 6 mesi successivi alla denuncia o alla perdita della qualità di Parte contraente per altre cause.

In diritto, pertanto, la Corte può ricevere qualunque ricorso proposto nei confronti della Federazione Russa entro il predetto limite dei sei mesi. Ricevuto il ricorso, la Corte lo esamina, ed anche senza la collaborazione dello Stato interessato, può adottare una sentenza che, una volta definitiva, diviene obbligatoria per lo Stato membro, con l'esplicito obbligo di adeguarsi alla sentenza, cioè darle integrale esecuzione. Questa ipotetica procedura che, al termine dei 6 mesi predetti, potrebbe prolungarsi anche per anni, conferma che la data del 16 marzo rappresenta il limite entro il quale la Corte può ricevere ricorsi nei confronti dello Stato non più Parte contraente della Convenzione mentre non vi è alcun limite al tempo necessario che occorrerà alla Corte per giungere, eventualmente, ad una sentenza definitiva che sarebbe in ogni caso obbligatoria e vincolante, a prescindere dalla data nella quale fosse adottata.

Che il disegno di legge in oggetto indichi esplicitamente che la Federazione Russa non prenderà in alcuna considerazione e quindi ovviamente non eseguirà le sentenze pronunciate dalla Corte dopo il 16 marzo 2022, non può certo sorprendere, anche se, come si è sottolineato, costituisce l'esplicita dichiarazione di violazione della Convenzione perché pienamente conforme alla nota lettera del Ministro degli esteri della Federazione Russa nella quale si esplicita la volontà di denunciare la Convenzione europea (anche se, come si è detto, è una automatica decadenza dalla qualità di Parte contraente, conseguente alla perdita della qualità Stato membro del Consiglio d'Europa) con effetto immediato. Il Parlamento russo (la Duma) conferma, quindi, al più alto livello parlamentare, la precisa volontà dello Stato di uscire dal sistema di tutela dei diritti umani del Consiglio d'Europa dalla data del 16 marzo, anche se ciò è in aperta violazione con la Convenzione stessa.

Si tratta pertanto di un nuovo atto puramente politico che ribadisce la precisa volontà dello Stato, ignorando qualunque norma di diritto internazionale. Altrettanto di natura politica sono le dichiarazioni dello *speake*r della Duma. Affermare che la Corte è uno strumento di lotta politica in mano ai paesi occidentali è una dichiarazione esplicitamente politica sulla quale appare del tutto superflua qualunque valutazione giuridica.

La seconda affermazione relativa alla natura di talune sentenze, che sarebbero in contraddizione con la Costituzione della Federazione Russa, non può certo sorprendere dal momento che la stessa Federazione, come si è ricordato,<sup>5</sup> ha già da tempo adottato una legge interna che attribuisce prevalenza alla Costituzione russa rispetto alle sentenze della Corte. Anche in tal caso siamo, ed eravamo già a quel tempo, di fronte ad una aperta violazione della Convenzione.

Il contrasto fra talune sentenze e la Costituzione degli Stati membri non si pone soltanto per la Federazione Russa ma per un buon numero di Stati, Italia compresa, che lo hanno affrontato cercando in ogni caso di giungere ad una conclusione nel senso di rispettare l'obbligatorietà della sentenza della Corte, quali che siano le potenziali contraddizioni con le Costituzioni o il diritto interno.

<sup>4</sup> Vedi C. ZANGHÌ, op. cit., p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. ZANGHÌ, *op. cit.*, p. 326.

Non credo sia il caso di aggiungere altre valutazioni alle richiamate notizie, dal momento che la situazione di fatto è degenerata al tal punto che ogni considerazione giuridica rimane puramente teorica.